

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1093

del 16.10.2018


Oggetto: Stipula del rapporto convenzionale tra l'Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" e l'Associazione Onlus "Salute Donna" volta a regolamentare l'attività di volontariato in campo oncologico, avente validità triennale a far data dalla sottoscrizione.

Proposta n. 53


del 21.09.2018

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

**Ufficio Convenzioni
Il Funzionario Responsabile
Cinzia Di Noto**



**Area Affari Generali
Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Silvia Salerno**



**Area Gestione Economico – Finanziaria
e Patrimoniale**

Autorizzazione spesa n.


Del

Conto di costo _____
NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di
contabilità

**Il Responsabile dell'Area Gestione
Economico – Finanziaria e
Patrimoniale**

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Resp.le
Area Affari Generali
Dott. Massimo S.Accolla**







**Il Commissario Straordinario
dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 1660 del 20.09.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante





Delibera n° 1093

del 16.10.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge n. 266 del 11 agosto 1991 recante “legge quadro sul volontariato” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
-ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;

VISTI i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;


PREMESSO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art.1 della legge 266/91 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge sopradetta, le Associazioni di volontariato, provviste dei necessari prerequisiti, possono statuire convenzioni con Enti dello Stato per il raggiungimento dei fini di promozione di attività sociali;

TENUTO CONTO CHE:

l'Associazione richiedente “Salute Donna Onlus” (di seguito denominata *anche semplicemente Associazione*), costituita con rogito del Notaio Carlo Maria Giovenzana nr repertorio 114180 e n. 10273 di raccolta, registrato in Monza in data 18/10/1997, iscritta al Registro Generale delle Associazioni di volontariato fg 504- progressivo 2010 al nr 3360, è finalizzata al sostegno della ricerca scientifica in ambito oncologico, con particolare riguardo alla salute della donna, alla promozione di iniziative di interscambio culturale tra i ricercatori del settore, alla formazione e all'informazione della donna sulle attività di prevenzione, così come esplicitato dallo Statuto dell'Associazione che, individuato come allegato B alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;




- CONSIDERATO** che la promozione di iniziative di cura della persona, della ricerca e degli scambi in ambito scientifico, perseguite dall'Associazione *de qua* così come lo sviluppo di percorsi integrati volti al miglioramento degli standard assistenziali offerti ai cittadini del territorio, costituisce obiettivo condiviso tra l'AOUP e l'Associazione in osservanza alle previsioni del Piano Sanitario Regionale 2015-2018;
- PRECISATO** che le attività in parola si sostanzieranno nella promozione di iniziative di formazione e di ricerca sulla malattia oncologica, nonché la effettuazione di visite oncologiche, e di supporto psicologico per le donne con diagnosi di neoplasia e per i loro familiari;
- VISTA** la nota del 3.09.2018 con la quale il Resp.le dell'U.O.C. di Oncologia Medica, Prof. Antonio Russo, esprime il proprio nulla osta alla concessione in uso di nr 1 locale all'interno dell'U.O., da destinarsi all'attività promosse in collaborazione con l'Associazione precisando altresì, i giorni e gli orari di svolgimento delle stesse;
- VISTE** le note del 3 e 5 settembre 2018 con le quali viene formalizzata da parte del Prof. Antonio Russo e della Dott.ssa De Luca la volontà alla collaborazione con detta Associazione;
- PRECISATO** che l'attività di che trattasi saranno garantite dal personale dell'AOUP, a carattere volontario, a titolo gratuito, al di fuori dell'orario di servizio e senza nocumento alcuno per le attività istituzionali da garantirsi;
- RITENUTO** di regolamentare i rapporti giuridici tra le parti contraenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, tra le stesse sottoscritto, costituito da nr 5 pagg e da nr 9 artt, recanti le modalità di esecuzione dei rapporti in parola. Detto disciplinare unitamente agli allegati di seguito esplicitati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a) Elenco del personale volontario dell'AOUP (All. A)
b) Atto costitutivo dell'Associazione "Salute Donna Onlus" (All.B);
- PRECISATO** che le attività derivanti dall'esecuzione dei rapporti in parola non comportano alcun onere economico per l'AOUP;
- PRECISATO** che l'Associazione assume a proprio carico gli oneri assicurativi dei propri volontari così come previsto all'art. 2 dell'accordo convenzionale sottoscritto;
- VISTA** la pec del 13.09.2018 con la quale viene trasmessa da parte dell'Associazione il predetto schema sottoscritto, per accettazione;
- CON** Il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'AOUP che viene sostanziato dalla firma sul presente atto;

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- la stipula del rapporto convenzionale tra l'Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" e l'Associazione Onlus "Salute Donna" volta a regolamentare attività di volontariato in campo oncologico, aventi validità triennale a far data dalla data di sottoscrizione;
- di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto dai contraenti, costituito da nr 5 pagg e da nr 9 artt. recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici in parola. Detto disciplinare, unitamente agli allegati di seguito esplicitati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Elenco del personale volontario dell'AOUP (All. A)
 - b) Atto costitutivo dell'Associazione "Salute Donna Onlus" (All.B);
- di autorizzare il personale dell'AOUP individuato nell'allegato A all'esecuzione delle attività in favore dell'Associazione che dovranno essere garantite al di fuori dell'orario di servizio, e senza nocumento alcuno per i compiti istituzionali,
- di autorizzare l'uso del locale individuato dall'interno dell'U.O.C. di Oncologia da destinarsi alle attività previste dal rapporto convenzionale in parola;




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

- di notificare il presente provvedimento all'Associazione, nonché al Resp.le del U.O.C. di Oncologia Medica dell'AOUP , ai professionisti incaricati, nonché al Servizio di Trasparenza dell'AOUP, per gli adempimenti di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo

Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario

Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario

Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta **ESECUTIVA** decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.

Ufficio Atti Deliberativi
Il Responsabile

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal 21.10.2018 e fino al 04.11.2018

Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.

La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale

Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

NOTE:

**CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA DI PALERMO E ASSOCIAZIONE
"SALUTE DONNA ONLUS" PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO
ONCOLOGICO**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" (di seguito denominata anche AOUP), con sede legale in Palermo, in via del Vespro, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05841790826, rappresentata dal Commissario Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26/04/1957, domiciliato per la carica presso la sede

e

l'Associazione "Salute Donna Onlus", (di seguito denominata SALUTE DONNA), con sede legale in Milano, via Venezian.1, cod. fisc. n. 97160150153, iscritta al Registro Generale Regionale delle Associazioni di Volontariato, fg. 504 – progressivo 2010 al n. 3360, sezione A) SOCIALE Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Sig.ra Annamaria Mancuso, nata a Zagarise (CZ) il 10/03/1960.

PREMESSO CHE:

1. Con la legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo – salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale – per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali.
2. La predetta legge prevede:
 - a) che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
 - b) che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolino i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;



CONSIDERATO CHE:

- SALUTE DONNA è un'associazione di volontariato Onlus, che da anni espleta attività di educazione sanitaria e prevenzione primaria e secondaria anche tramite visite specialistiche periodiche, nonché attività di sostegno psicologico a pazienti oncologiche, mettendo a disposizione gratuita professionisti qualificati che offrono gratuitamente la loro opera.
- SALUTE DONNA ha chiesto di formalizzare una collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Palermo per svolgere le attività statutarie in modo gratuito e volontario a tal uopo individuate all'interno dell'U.O.C di Oncologia Medica.

Tutto ciò premesso ritenuto, con il presente atto, di regolamentare le modalità di esecuzione di tale collaborazione


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - Oggetto della convenzione

SALUTE DONNA si impegna a svolgere la seguente attività di volontariato all'interno dell'U.O.C di Oncologia Medica, che si sostanzierà in:

- Incontri dibattito, Conferenze e Convegni sulla malattia oncologica sia intra che extra Aziendali, rivolti a medici e professionisti sanitari.
- Corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai volontari (pazienti e non) che fanno parte dell'associazione.
- Raccolta fondi che verranno destinati al supporto delle attività di ricerca scientifica in ambito oncologico attraverso l'incremento dei contatti tra ricercatori la realizzazione di borse di studio di ricerca rivolte a giovani laureati, l'acquisizione di eventuali attrezzature, a favore dell'AOUP.

L'AOUP si impegnerà ad effettuare visite oncologiche e supporto psicologico rivolto alle donne con diagnosi oncologica con il proprio personale, coinvolto su base volontaria, a titolo gratuito, al di fuori dell'orario di servizio e senza documento alcuno per le attività istituzionalmente rese;



L'AOUP mette, inoltre, a disposizione un ambulatorio presso l'Unità Operativa di Oncologia Medica situato al piano -1 dove svolgere le predette consulenze (visite mediche e colloqui con lo psiconcologo) che verranno garantite, a titolo gratuito, senza retribuzione alcuna per il personale dell'AOUP coinvolto, meglio individuato nell'allegato al presente atto (All. A) secondo il seguente calendario:

- Martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Art. - 2 Assicurazione

1. SALUTE DONNA garantisce ai propri volontari copertura assicurativa contro gli infortuni nello svolgimento della attività previste dal presente atto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico dell'Azienda.

art. 3 - Aspetti economici

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'Azienda Ospedaliera;

art. 4 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata triennale a far data della sottoscrizione, con possibilità di disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 1 mese.
2. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.
3. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo esplicito accordo tra le parti.

art. 5 – Norme a tutela della privacy

In ordine alle previsioni dettate dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) (protezione dei dati personali), le parti convenute, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si danno reciprocamente atto che:

- il titolare del trattamento è Salute Donna che designa come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Commissario, o persona dallo stesso delegata, limitatamente:



1. al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
2. all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente in materia nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

Ciascuna Parte, e le persone che per essa agiscono, dichiara di essere informata sull'utilizzo dei dati personali che verranno trattati, in via esclusiva, per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime ed esprime il proprio esplicito consenso per i fini inerenti la raccolta, la registrazione, il riordino e la memorizzazione degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. I contraenti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europe 2016/679 ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.

Art. - 6 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.

art. -7- Bollo

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 – tab B – allegata al D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii;

Art. 8- - Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il Foro di Palermo

Art. 9 - Norme Finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e


regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, il 16.10.2018

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO Giaccone"
IL COMMISSARIO
(Dott. Fabrizio De Nicola)



PER L'ASSOCIAZIONE
SALUTE DONNA ONLUS
LA PRESIDENTE
(Arch. Annamaria Mancuso)

